



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 30-06-2015

Oggetto: CAMBIO DI DESTINAZIONE DI UN'AREA OMOGENEA DA "FV3" A "FA2", SITA IN VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI APPIGNANO. - ADOZIONE VARIANTE ORDINARIA E PUNTUALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART 15 COMMA 5 DELLA L.R. N. 34/1992.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| MESSI OSVALDO | P | CALAMITA MARIANO | A |
| MONTICELLI DANILO | P | COMPAGNUCCI NATASCIA | P |
| GIANFELICI ALESSIO | P | GIACONI ANDREA | P |
| VITALI ROLANDO | P | SERRANI STEFANO | P |
| TARABELLI ALESSIA | P | SACCHI JUAN LUCA | P |
| FELIZIANI LUCIA | P | FERMANI FLAVIA | P |
| TROTTA VITTORIA | P | | |

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
SACCHI JUAN LUCA

Il Presidente introduce la variante al vigente P.R.G. per cambio di destinazione di un'area omogenea da FV3 a FA2 sita in via degli Impianti Sportivi, invita il Vice Sindaco Gianfelici a relazionare.

Segue la discussione che si allega in calce sotto la lettera a)

Al termine della discussione esce dall'aula il Consigliere Sacchi - presenti n. 11.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Appignano è dotato di P.R.G. adeguato al P.P.A.R. e al P.T.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03/07/2006 come modificato con successiva Variante Generale approvata con atto di C.C. n. 41 del 28/11/2011;
- che il comune è proprietario di un area sita in via degli Impianti Sportivi, adiacente alla Palestra Comunale, e classificata dal PRG come “FV3 – Zone per verde pubblico attrezzate per lo sport”, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati;
- che l'esigenza dell'amministrazione è quella di realizzare su tale area un'opera pubblica (Teatro/Auditorium), da utilizzare per attività e rappresentazioni quali spettacoli teatrali, conferenze mostre ecc.;
- che dalla lettura dell'art. 35 delle NTA del vigente PRG, si evince che le zone “FV3” sono le Zone attrezzate per lo sport e destinate agli impianti sportivi a cielo libero e coperti, e quindi non è prevista alcuna possibilità di realizzare manufatti di cui sopra;
- che invece la possibilità di realizzare tali manufatti è contemplata dall'art. 36 delle NTA: *Zone per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale “FA”*, dove nella sottozona “FA2” sono ammissibili le Attrezzature sociali e culturali: (centri sociali con relative strutture per lo sport e tempo libero, centri culturali, biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, sedi per mostre, sale d'ascolto e simili);
- che il Comune intende avviare a tal proposito, una Variante parziale al PRG in modo da trasformare una porzione di tale area attualmente destinata a zona omogenea “FV3”, a zona omogenea “FA2” di cui all'art. 36 delle NTA del vigente PRG;
- che le modifiche che si intendono apportare alla porzione di area, finalizzate esclusivamente alla realizzazione della suddetta Opera Pubblica, consistono nel cambio di destinazione della Zona Omogenea e nella modifica della norma tecnica al fine di estendere il limite dell'altezza massima consentita dagli attuali 10 metri a 15 metri;
- che le suddette variazioni,
 - non incidono sul dimensionamento globale del PRG in quanto l'area mantiene sempre la destinazione a servizi (da FV3 a FA2);
 - non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard, in quanto l'area rimane comunque destinata a servizi e pertanto non aumenta il carico urbanistico della zona, ne tantomeno diminuisce la dotazione di standard del Comune;

- la variazione dell'altezza massima dagli attuali 10 metri a 15 metri, si rende necessaria per consentire la realizzazione del manufatto nel rispetto delle regole tecnico/architettoniche consone alla destinazione dello stesso (Teatro), ma non influisce sulla capacità insediativa dell'area.

Tutto ciò premesso;

- **Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, dove al comma 5 dell'art. 15 recita: Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge;
- **Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- **Visto** il D.Lgs. 128/2010 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;
- **Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- **Vista** la DGR n. 1813 del 21-12-2010: Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010, **dove alla lett. d) del punto 8 è prevista l'esclusione dalla VAS per le varianti di cui all'art. 15 c. 5 della L.R. n. 34/1992.**
- **Vista** la Certificazione di esclusione dalla VAS, ai sensi del punto 8 della DGR 1813/2010, prodotta dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale in data 12-05-2015, e trasmessa al 9° Settore Gestione del Territorio della Provincia di Macerata, con nota PEC del 21-05-2015;
- **CONSIDERATO** che, con la Variante viene creata una specifica sottozona "FA2**" con la Norma Tecnica uguale a quella della FA2 vigente, tranne che per l'altezza massima che viene prevista pari a ml 15,00, in modo da consentire la realizzazione del manufatto nel rispetto delle regole tecnico/architettoniche consone alla destinazione dello stesso (Teatro);
- **DATO ATTO** che la documentazione di variante parziale al PRG, vista la puntualità dell'intervento, è composta dagli elaborati previsti dalla normativa regionale vigente in materia, interessati dalla variazione, quali:
 - Tavola 1/b 5000 Stato Attuale;
 - Tavola 1/b 5000 Variante;
 - Tavola 2/a 2000 Stato Attuale;
 - Tavola 2/a 2000 Variante;
 - Allegato B – Norme Tecniche di Attuazione Stato Attuale;
 - Allegato B – Norme Tecniche di Attuazione Variante;mentre rimangono invariati e validi tutti gli altri elaborati che compongono il vigente PRG ed allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2011.

- **DATO ATTO** che la variante consiste nella trasformazione di una porzione di area, attualmente destinata a zona omogenea "FV3", in zona omogenea "FA" *Zone per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale*, sottozona "FA2" di cui all'art. 36 delle NTA., mediante la creazione di una specifica sottozona "**FA2****": Zona per Servizi e Attrezzature Pubbliche e di Interesse Generale, con la Norma Tecnica uguale a quella della FA2 vigente, tranne che per l'altezza massima che viene prevista pari a ml 15,00, valendo per la nuova zona, i disposti dell'art. 36 delle N.T.A. del PRG con le modifiche, come di seguito riportato:

NTA Modificate

(Inserimento di una nuova sottozona FA2)**

ART. 36 - ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Sono le zone destinate alla conservazione ed alla realizzazione a livello comunale di attrezzature e servizi pubblici o riservati ad attività collettive e di attrezzature pubbliche a livello sovracomunale.

Tali Zone, con il riferimento all'art. 3 del D.M. 2/4/68 N. 1444 e in relazione alle destinazioni esistenti e previste in funzione sia della rispondenza alle dotazioni prescritte dal D.M. citato che di una organica riqualificazione del sistema dei servizi, risultano articolate nelle seguenti categorie:

FA1 - attrezzature per l'istruzione dell'obbligo: (scuole di ogni ordine e grado e attrezzature di gioco, sportive e ricreative connesse).

FA2 - Attrezzature d'interesse comune quali:

- Attrezzature sanitarie e assistenziali: (case di cura, case di riposo per anziani, centri sociali, asili nido e simili);

- Attrezzature sociali e culturali: (centri sociali con relative strutture per lo sport e tempo libero, centri culturali, biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, sedi per mostre, sale d'ascolto e simili);

- Attrezzature religiose: (chiese e annessi parrocchiali, santuari, conventi e simili).

FA3 - Attrezzature amministrative e pubblici servizi: (uffici pubblici, uffici decentrati dello Stato, di rappresentanza istituzionale e simili).

FA4 - Attrezzature tecniche, distributive e cimiteriali: impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche, impianti di depurazione e per il trattamento dei rifiuti, depositi mezzi comunali, mercati comunali, macelli, cimiteri.

Per usi non specificatamente previsti nelle esemplificazioni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale opera per analogia assimilando i suddetti usi a quelli sopra previsti in base a criteri basati sulle infrastrutture, sulla domanda di servizi e sugli effetti sul territorio.

Alle Zone di cui al presente articolo corrisponde graficamente una Zonizzazione (retino) unificata, all'interno della quale il Piano con apposita sigla individua le varie categorie di attrezzature sopra esplicitate: per le attrezzature amministrative e pubblici servizi e per quelle tecniche e distributive inoltre il Piano specifica il tipo delle stesse.

Tale individuazione, con esclusione di quella relativa alle attrezzature scolastiche, a quelle tecniche e distributive, ha valore indicativo e si riferisce per lo più alla utilizzazione di fatto prevalente delle attrezzature esistenti; pertanto la simbologia di Piano, con le esclusioni di cui sopra, non costituisce vincolo specifico alle tipologie delle destinazioni proposte.

In mancanza di alcuna simbologia nelle zone di nuova previsione è esclusa la sola categoria FA3.

In tali zone, salvo diversa specifica prescrizione, il Piano si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

If - Indice di densità fondiaria 2,00 mc./mq.

Sc - Superficie coperta max 50% della Sf.

H - Altezza massima 10,00 ml.

Per la sola zona individuata come FA2, l'Altezza massima è limitata a 6,00 ml.*

*Per la sola zona individuata come FA2**, l'Altezza massima è limitata a 15,00 ml.*

Nel caso di ampliamento di attrezzature esistenti il limite di densità fondiaria è elevato a 4,00 mc./mq. e non si applica la limitazione di cui all'indice Sc; l'intervento in tal caso è soggetto a Piano Attuativo con previsioni planovolumetriche. In tal caso, e qualora il Piano preveda espressamente l'intervento urbanistico preventivo, l'indice di Densità Fondiaria stabilito assume il significato di indice di Densità Territoriale, mantenendo lo stesso valore.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinato ad attrezzature, costituito per lo più da fabbricati di interesse storico-artistico, debbono risultare compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche di tali fabbricati ed i relativi progetti debbono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale integrata ai sensi dell'art.61 della L.R. n.34/92.

In tali zone le piantumazioni dovranno prevedere essenzialmente essenze autoctone e nei progetti si dovranno conseguire gli obiettivi, dell'innalzamento dei livelli di naturalità o della qualità urbana oltre che alla creazione di una rete ecologica.

E' consentita all'interno del complesso destinato ad attrezzature la realizzazione di un solo alloggio ad esclusivo servizio del personale di custodia e/o di gestione della superficie massima di 150 mq. di superficie utile lorda.

Le indicazioni di Piano, all'interno di Piani urbanistici preventivi, di localizzazione di aree per attrezzature di uso pubblico non è vincolante.

- **DATO ATTO** che dalla verifica della documentazione inerente la pianificazione sovraordinata, quale P.A.I., PPAR e PTC, la variante non contrasta con nessuno dei contenuti delle pianificazioni medesime;
- **ACCERTATO** che la variazione viene fatta ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e s. m. e i., in quanto trattasi di variante al Piano Regolatore Generale che non incide sul suo dimensionamento globale, e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge.;
- **ASCOLTATA** la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **ASCOLTATA** la discussione, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **VISTO** il **PARERE FAVOREVOLE** del **RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA** sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;
- Con votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 11 Consiglieri presenti e votanti che ha dato il seguente risultato:
 - Favorevoli n. 8;
 - Contrari n. 3 (Giaconi, Serrani, Fermani);

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e s. m. e i, la variante parziale al Piano Regolatore vigente, consistente:

- nella trasformazione di una porzione di area, attualmente destinata a zona omogenea "FV3", in zona omogenea "FA" *Zone per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale*, sottozona "FA2" di cui all'art. 36 delle NTA del vigente PRG, mediante la creazione di una specifica sottozona "FA2**": Zona per Servizi e Attrezzature Pubbliche e di Interesse Generale, con la Norma Tecnica uguale a quella della FA2 vigente, tranne che per l'altezza massima che viene prevista pari a ml 15,00;
- che per quanto sopra per la nuova zona valgono i disposti dell'art. 36 delle N.T.A. del PRG modificato, come riportato negli elaborati in premessa elencati, quale parte integrante e sostanziale della presente pur se non allegati, e come di seguito riportato:

NTA Modificate

(Inserimento di una nuova sottozona FA2)**

**ART. 36 - ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE
GENERALE**

Sono le zone destinate alla conservazione ed alla realizzazione a livello comunale di attrezzature e servizi pubblici o riservati ad attività collettive e di attrezzature pubbliche a livello sovracomunale.

Tali Zone, con il riferimento all'art. 3 del D.M. 2/4/68 N. 1444 e in relazione alle destinazioni esistenti e previste in funzione sia della rispondenza alle dotazioni prescritte dal D.M. citato che di una organica riqualificazione del sistema dei servizi, risultano articolate nelle seguenti categorie:

FA1 - attrezzature per l'istruzione dell'obbligo: (scuole di ogni ordine e grado e attrezzature di gioco, sportive e ricreative connesse).

FA2 - Attrezzature d'interesse comune quali:

- Attrezzature sanitarie e assistenziali: (case di cura, case di riposo per anziani, centri sociali, asili nido e simili);

- Attrezzature sociali e culturali: (centri sociali con relative strutture per lo sport e tempo libero, centri culturali, biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, sedi per mostre, sale d'ascolto e simili);

- Attrezzature religiose: (chiese e annessi parrocchiali, santuari, conventi e simili).

FA3 - Attrezzature amministrative e pubblici servizi: (uffici pubblici, uffici decentrati dello Stato, di rappresentanza istituzionale e simili).

FA4 - Attrezzature tecniche, distributive e cimiteriali: impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche, impianti di depurazione e per il trattamento dei rifiuti, depositi mezzi comunali, mercati comunali, macelli, cimiteri.

Per usi non specificatamente previsti nelle esemplificazioni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale opera per analogia assimilando i suddetti usi a quelli sopra previsti in base a criteri basati sulle infrastrutture, sulla domanda di servizi e sugli effetti sul territorio.

Alle Zone di cui al presente articolo corrisponde graficamente una Zonizzazione (retino) unificata, all'interno della quale il Piano con apposita sigla individua le varie categorie di attrezzature sopra esplicitate: per le attrezzature amministrative e pubblici servizi e per quelle tecniche e distributive inoltre il Piano specifica il tipo delle stesse.

Tale individuazione, con esclusione di quella relativa alle attrezzature scolastiche, a quelle tecniche e distributive, ha valore indicativo e si riferisce per lo più alla utilizzazione di fatto prevalente delle attrezzature esistenti; pertanto la simbologia di Piano, con le esclusioni di cui sopra, non costituisce vincolo specifico alle tipologie delle destinazioni proposte.

In mancanza di alcuna simbologia nelle zone di nuova previsione è esclusa la sola categoria FA3.

In tali zone, salvo diversa specifica prescrizione, il Piano si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

If - Indice di densità fondiaria 2,00 mc./mq.

Sc - Superficie coperta max 50% della Sf.

H - Altezza massima 10,00 ml.

Per la sola zona individuata come FA2*, l'Altezza massima è limitata a 6,00 ml.

Per la sola zona individuata come FA2**, l'Altezza massima è limitata a 15,00 ml.

Nel caso di ampliamento di attrezzature esistenti il limite di densità fondiaria è elevato a 4,00 mc./mq. e non si applica la limitazione di cui all'indice Sc; l'intervento in tal caso è soggetto a Piano Attuativo con previsioni planovolumetriche. In tal caso, e qualora il Piano preveda espressamente l'intervento urbanistico preventivo, l'indice di Densità Fondiaria stabilito assume il significato di indice di Densità Territoriale, mantenendo lo stesso valore.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinato ad attrezzature, costituito per lo più da fabbricati di interesse storico-artistico, debbono risultare compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche di tali fabbricati ed i relativi progetti debbono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale integrata ai sensi dell'art.61 della L.R. n.34/92.

In tali zone le piantumazioni dovranno prevedere essenzialmente essenze autoctone e nei progetti si dovranno conseguire gli obiettivi, dell'innalzamento dei livelli di naturalità o della qualità urbana oltre che alla creazione di una rete ecologica.

E' consentita all'interno del complesso destinato ad attrezzature la realizzazione di un solo alloggio ad esclusivo servizio del personale di custodia e/o di gestione della superficie massima di 150 mq. di superficie utile lorda.

Le indicazioni di Piano, all'interno di Piani urbanistici preventivi, di localizzazione di aree per attrezzature di uso pubblico non è vincolante.

3) DI DARE ATTO che la documentazione di variante parziale al PRG, vista la puntualità dell'intervento, è composta dagli elaborati previsti dalla normativa regionale vigente in materia, interessati dalla variazione, quali:

- Tavola 1/b 5000 Stato Attuale;

- Tavola 1/b 5000 Variante;
- Tavola 2/a 2000 Stato Attuale;
- Tavola 2/a 2000 Variante;
- Allegato B – Norme Tecniche di Attuazione Stato Attuale;
- Allegato B – Norme Tecniche di Attuazione Variante;

mentre rimangono invariati e vigenti tutti gli altri elaborati che compongono il vigente PRG ed allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2011;

4) DI DARE ATTO che la variazione viene fatta ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e s. m. e i., in quanto trattasi di variante al Piano Regolatore Generale che non incide sul suo dimensionamento globale, e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge.;

5) DI DARE ATTO che, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992:

- La presente deliberazione verrà depositata per trenta giorni consecutivi nella Segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati;
- Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione della documentazione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni;
- La deliberazione e gli elaborati di cui sopra sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime;
- Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

Quindi con separata votazione resa con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Giaconi, Serrani, Fermani), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-06-2015

Il Responsabile del servizio
PAOLILLO PASQUALE

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-06-2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Spoletini Annalisa

Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Rag. MESSI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Appignano lì 16-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

Appignano lì, 16-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE